



# CITTÀ DI SAN SEVERO

PROVINCIA DI FOGGIA

-----<oOo>-----

COPIA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 13 del registro in data 20 aprile 2022

**OGGETTO: DETERMINAZIONE, CON EFFETTO DAL 1° GENNAIO 2022, DELL'ALiquOTA DI COMPARTICIPAZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE, ISTITUITA CON DECRETO LEGISLATIVO N. 360 DEL 28-09-1998.**

L'anno **duemilaventidue**, il giorno **venti** del mese di **aprile**, alle ore **09,30** - nella sala delle adunanze consiliari - previa **CONVOCAZIONE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO** con avvisi scritti e recapitati a norma di legge, si è riunito, in seduta pubblica di **SECONDA CONVOCAZIONE**, il **Consiglio comunale**, nelle persone dei signori:

---	-----	P	A	---	-----	P	A
1	Miglio Francesco	X		17	Bocola Maria Anna	X	
2	Spada Alessandra	X		18	Caposiena Rosa Carolina	X	
3	Cataneo Ciro	X		19	Fontanello Morena	X	
4	Marino Pierluigi	X		20	Manzaro Giuseppe		X
5	de Lilla Michele	X		21	di Scioscio Rosario Daniele	X	
6	Bubba Antonio Giuseppe	X		22	Priore Matteo	X	
7	Inglese Libera Ondina		X	23	Florio Fabiola	X	
8	Carafa Antonio Domenico		X	24	Di Sabato Gianfranco	X	
9	Flammia Marco		X	25	Colangelo Lidya	X	
10	del Sordo Michele Aldo		X				
11	Sderlenga Francesco	X					
12	Spina Maurizio	X					
13	Pennacchio Rocco Enrico	X					
14	Florio Giovanni		X				
15	Santarelli Michele	X					
16	Stornelli Antonio	X					

Componenti n.24 oltre il Sindaco; in carica n. 24. Presenti n. 18 (diciotto) oltre il Sindaco. Assenti n. 6 (sei).

Presiede la seduta il Sig. *Ciro Cataneo* nella sua qualità di Presidente del Consiglio comunale a norma delle vigenti disposizioni.

Assiste alla seduta il Segretario generale del Comune, dott. *Vito Tenore*.

Accertata la legalità della seduta, essendo sufficiente il numero degli intervenuti, il Presidente dichiara aperta la discussione sull'argomento in oggetto.

### **Dato atto che:**

- la discussione degli accapi n. 10, n. 11, n. 12, n. 13, n. 14, n. 15, n. 16, n. 17, n. 18, n. 19 e n. 20 all'ordine del giorno, fatta salva la votazione per singolo argomento, è stata accorpata, giusta decisione riportata nella Delibera di C.C. n. 9 della seduta odierna;
- i testi integrali di tutti gli interventi sono riportati nel verbale di seduta che verrà prodotto a seguito della trascrizione dell'apposita registrazione e pubblicato all'Albo Pretorio;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

**VISTO** l'art. 48, commi 10 e 11, della legge 27-12-1997, n. 449, che delegava il governo ad istituire l'addizionale comunale sul reddito delle persone fisiche, a copertura degli oneri delle funzioni e compiti trasferiti ai comuni ai sensi del capo I della legge 15-3-1997, n. 59, con corrispondente riduzione dei trasferimenti erariali;

**VISTO** l'art. 7, comma 3 bis, della legge 15-3-1997, n. 59, aggiunto con l'art. 1, comma 10, della legge 16-6-1998, n. 191;

**RICHIAMATO** il decreto legislativo 28-9-1998, n. 360, e successive modificazioni ed integrazioni ,che istituisce l'addizionale provinciale e comunale sul reddito delle persone fisiche, ed in particolare dispone che:

- i Comuni possono deliberare la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale, che complessivamente non può eccedere 0,8 punti percentuali; la deliberazione può essere adottata anche in mancanza del decreto di cui al punto precedente;
- l'addizionale è dovuta da tutti i soggetti tenuti per il medesimo anno al pagamento dell'I.R.P.E.F., al comune ove il contribuente ha il domicilio fiscale alla data del 1° gennaio dell'anno cui si riferisce l'addizionale stessa;

**VISTO** l'art. 1, commi 142, 143 e 144 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) che ha eliminato gli effetti sospensivi delle precedenti leggi finanziarie ed ha introdotto sostanziali modifiche alla norma istitutiva dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**CONSIDERATO** che le suddette modifiche prevedono che i Comuni possano, con approvazione di apposito regolamento, disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale all'I.R.P.E.F.;

**VISTO** l'art. 1, comma 1, del D.L. 13 agosto 2011, n. 138, come convertito dalla legge 14settembre 2011, n. 148 che, consente ai Comuni di stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'I.R.P.E.F. fino alla misura dello 0,8 per cento utilizzando esclusivamente gli stessi scaglioni di reddito stabiliti dalla normativa statale in materia di I.R.P.E.F.;

**RILEVATO** che la norma richiamata conferma la soglia di esenzione di cui al comma 3-bis, dell'art. 1, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360;

**PRESO ATTO** che la normativa vigente concedeva la possibilità ai comuni di portare la misura massima del tributo in oggetto allo 0,8 per cento;

**RILEVATO** che con delibera di C.C. n. 22 del 15/06/2012, si è approvato il Regolamento per l'Applicazione dell'Addizionale Comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche e relativa aliquota, ai sensi del decreto legislativo 28/09/1988, n. 360;

**VISTA** la delibera di C.C. n. 49 del 19/07/2012 di modifica della precedente delibera;

**CONSIDERATO** che l'art. 1, comma 3-bis, del D.Lgs. 360/98 istitutivo dell'addizionale comunale all'Irpef, prevede che *“con il medesimo regolamento di cui al comma 3 può essere stabilita una soglia di esenzione in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali”*;

**RICHIAMATA** la delibera di C. C. n. 7 del 22/04/2021, con cui sono state da ultimo approvate le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle seguenti misure:

Reddito da 0 a 15.000,00 € → aliquota 0,60%;  
Reddito da 15.001,00 a 28.000,00€ → aliquota 0,70%;  
Reddito da 28.001,00 a 55.000,00 € → aliquota 0,75%;  
Reddito da 55.001,00 a 75.000,00€ → aliquota 0,80%;  
Reddito oltre 75.000,00 € → aliquota 0,80%;

**RAVVISATA** la necessità di determinare le aliquote, con effetto per l'anno 2022, per l'applicazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche;

**VISTA** la legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante legge di bilancio 2022 e del bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024;

**VISTI:**

- a) l'articolo 172, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *“le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali”*;
- b) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- c) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

**VISTO** l'articolo 151, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario;

**CONSIDERATO** inoltre che l'art. 1, comma 142, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) dispone che: *“i Comuni con regolamento adottato ai sensi*

*dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni, possono disporre la variazione dell'aliquota di compartecipazione dell'addizionale di cui al comma 2 con deliberazione da pubblicare nel sito individuato con decreto del capo del Dipartimento per le politiche fiscali del Ministero dell'economia e delle finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002...";*

**VERIFICATO** che all'art. 13, comma 1-*quinquies*, è disposto che "A decorrere dall'anno 2012, entro trenta giorni dall'approvazione della delibera che istituisce l'aliquota relativa all'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, i comuni sono obbligati a inviare al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze le proprie delibere ai fini della pubblicazione nel sito informatico [www.finanze.gov.it](http://www.finanze.gov.it)";

**ACQUISITO** sulla proposta della presente deliberazione il parere favorevole di regolarità tecnica espresso dal Dirigente responsabile del servizio competente ed il parere di regolarità finanziaria espresso dal Dirigente del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

**VISTO** il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

**VISTO** il regolamento di contabilità dell'Ente;

**VISTO** lo Statuto Comunale in vigore;

**RITENUTO** di provvedere in merito;

**Con voti** favorevoli n. 11, contrari n. 7 (Spada Alessandra, Marino Pierluigi, Florio Fabiola, Bocola Maria Anna, Caposiena Rosa Carolina, di Scioscio Rosario Daniele e Colangelo Lidya) ed astenuti n. 1 (Di Sabato Gianfranco) espressi, per alzata di mano, dai n. 18 Consiglieri presenti oltre il Sindaco ed assenti n. 6 (Inglese Libera Ondina, Carafa Antonio Domenico, Flammia Marco, del Sordo Michele Aldo, Florio Giovanni e Manzano Giuseppe);

## **DELIBERA**

Per i motivi espressi in premessa e che si intendono integralmente riportati;

1. **di confermare** per l'anno 2022 le aliquote di compartecipazione dell'addizionale comunale all'IRPEF nelle seguenti misure:

Reddito da 0 a 15.000,00 € → aliquota 0,60%;

Reddito da 15.001,00 a 28.000,00 € → aliquota 0,70%;

Reddito da 28.001,00 a 55.000,00 € → aliquota 0,75%;

Reddito da 55.001,00 a 75.000,00 € → aliquota 0,80%;

Reddito oltre 75.000,00 € → aliquota 0,80%;

2. **di disporre** la pubblicazione della presente deliberazione sul sito istituzionale del comune e la sua trasmissione al Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento delle Finanze - Direzione Federalismo Fiscale.

**Successivamente,**

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

**Ritenuta** la necessità e l'urgenza di dare immediata esecutività al presente atto;  
**Visto** l'art. 134 - comma 4 - del D. lgs. n. 267/2000;

**Con il medesimo risultato** della votazione precedente;

### **DELIBERA**

- di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

#### **PARERI**

##### **I Area Patrimoniale**

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, *sotto il profilo della regolarità tecnica il parere favorevole* ai sensi dell'art. 49 – 1° comma del D. LGS 267/2000.

**Il Dirigente *ad interim* Area I - Patrimoniale**  
f.to **ing. Francesco Rizzitelli**

##### **I Area Patrimoniale**

Esaminata la proposta sopra estesa di deliberazione, si esprime, *sotto il profilo della regolarità contabile il parere favorevole* ai sensi dell'art. 147-bis comma 1° del D. LGS. 267/2000 e del relativo Regolamento Comunale, comportando lo stesso riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul Patrimonio dell'Ente

**Il Dirigente *ad interim* Area I - Patrimoniale**  
f.to **ing. Francesco Rizzitelli**

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott. Vito Tenore*

IL PRESIDENTE DEL C.C.  
*f.to sig. Ciro Cataneo*

### ATTESTAZIONE DELL'ESECUTIVITÀ DELL'ATTO

La presente deliberazione

è divenuta esecutiva il **20.04.2022**, in quanto dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art.134 – comma 4 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

è esecutiva il \_\_\_\_\_, ai sensi e per gli effetti dell'art.134- comma 3 – del D.Lgs.18.08.2000, n.267;

San Severo, **28.04.2022**

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott.ssa Carmela Dirodi*

N. .... del registro delle

### PUBBLICAZIONI ALL'ALBO PRETORIO

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo dell'Ente per quindici giorni consecutivi a decorrere dal **28.04.2022**

San Severo, **28.04.2022**

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott.ssa Carmela Dirodi*

E' copia conforme al suo originale, per uso amministrativo.

San Severo, **28.04.2022**

IL VICESEGRETARIO GENERALE  
*f.to dott.ssa Carmela Dirodi*